

Prot. CF n. 62594/2015

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 16 Aprile 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 16 del mese di Aprile alle ore 16,10 nell'aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell'assemblea: PIETROSANTI Antonio.

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Fabio Di Ricco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Municipale l'Assessore Rosi Alessandro

A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.20 Consiglieri:

Arioli Luca	Fabbroni Alfredo	Politi Maurizio
Bocuzzi Giovanni	Ferretti Fabrizio	Procacci Andrea
Calocchia Angelo	Guadagno Eleonora	Rinaldi Daniele
Carella Marco	Liotti Ida	Saliola Mariangela
Ciccocelli Massimiliano	Lostia Maura	Salmeri Salvatore
De Angelis Emiliano	Piccardi Massimo	Santilli Sandro
Di Cosmo David	Pietrosanti Antonio	

Risultano assenti i Consiglieri: Federici Maria Pia, Giuliani Claudio, Marchionni Maria, Pacifici Walter.

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri, Arioli Luca, Saliola Mariangela, Ferretti Fabrizio, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 19

Istituzione, del Consiglio Municipale dei Bambini e delle Bambine, delle Ragazze e dei Ragazzi. Programma e preventivo di gestione.

Premesso che negli ultimi anni le Regioni e gli enti Locali si sono confrontati con l'emergenza della centralità di politiche in favore delle Bambine e Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi, avviando processi di sperimentazione di nuovi strumenti di partecipazione dei giovani;

Che la Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta Europea di partecipazione dei Bambini e dei Ragazzi alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 L. 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 176/1991 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo), promuove la partecipazione istituzionale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali;

Che a tal fine la Regione Lazio riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione di Consigli Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi

Che i Consigli Municipali delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi sono organi democratici di rappresentanza degli adolescenti con età compresa **tra i 8 a 14 anni**, autonomamente istituiti che hanno funzione di:

- promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'Ente Locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;

Che lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, al comma 9 dell'art. 2, promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale;

Considerata la positiva esperienza attuata in alcuni Municipi di Roma, con l'istituzione del Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi ai sensi dell'**allegato A** della Legge G.R. Lazio n. 20/2007, che recepisce le indicazioni della Carta Europea che recita "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle Bambine ,Bambini e delle Ragazze e Ragazzi generazioni alla vita politica e amministrativa locale";

Che è intenzione del Municipio Roma V istituire nel proprio territorio un Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi per creare un sistema organico di partecipazione, che promuova e faciliti nelle giovani generazioni la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'Ente Locale e sia in grado di elaborare progetti su temi e problematiche riguardanti il mondo giovanile;

Che il Regolamento del Consiglio Municipale Roma V approvato dal Consiglio con propria Delibera n. 15 del 27 Marzo 2014, all'art. 16 comma 1 prevede l'istituzione nel Municipio del Consiglio delle Bambine e dei Bambini e del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e verso la comunità;

Vista la Legge Regione Lazio 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione Istituzionale delle Bambini e dei Ragazzi generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

Visto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. n. 20/2007, la Regione concede ai Comuni nonché ai Municipi un contributo per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dell’Assemblea Capitolina, dei Consigli Municipali o Sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi;

Vista la Delibera della Giunta Regionale del Lazio il cui oggetto prevede “Adempimenti ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 20 “Promozione degli strumenti di partecipazione Istituzionale delle Bambine e dei Ragazzi generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

Visto l’**allegato A**, parte integrante della citata delibera, concernente “Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dell’Assemblea Capitolina, Municipali o Sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi al fine di assicurare i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale”.

Visto l’**allegato C**, parte integrante della citata delibera, concernente “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ai Comuni, singoli o associati nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell’istituzione e gestione dei Consigli Comunali, Municipali o Sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi”.

VISTO l’**allegato E**, parte integrante della citata delibera, contenente il “regolamento tipo” per i Consigli Comunali, Municipali o Sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.;

Visto il Regolamento del Consiglio del Municipio Roma V;

Vista la Memoria di Giunta del Municipio Roma V n.9 del 1 aprile 2015;

Visto il parere della Commissione Consiliare Scuola e Cultura espresso all’unanimità con tre astenuti (Bocuzzi, Giuliani e Pacifici) nella seduta del 13 Aprile 2015

Considerato che in data 14 Aprile 2015 il Direttore del Municipio Tiziana ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 267/00 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore

F.to Tiziana Orsi

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. viene allegato agli atti del presente provvedimento.

Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

per i motivi di cui in premessa

DELIBERA

- di istituire e gestire nel territorio del Municipio Roma V il Consiglio Municipale delle Bambine e dei Bambini ed il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi, ai sensi dell'**allegato A** alla Delibera G.R. Lazio "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle Bambini e dei Ragazzi generazioni alla vita politica e amministrativa locale";
- di approvare i criteri e modalità per l'erogazione dei contributi ai comuni, singoli o associati nonché ai Municipi per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dell'Assemblea Capitolina, Municipali o sovracomunali delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi (**Allegato C**)
- di approvare il Regolamento Istitutivo del Consiglio delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi (**Allegato E**) parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il **programma di gestione** e il **preventivo spese** nel territorio del Municipio Roma V del Consiglio Municipale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi, ai sensi degli allegati A – C - E alla Delibera G.R. Lazio "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle Bambini e dei Ragazzi generazioni alla vita politica e amministrativa locale", attraverso le seguenti attività:
 - Implementazione di nuovi laboratori di "Pratiche di democrazia partecipativa" sensibilizzando i Bambini e dei Ragazzi del territorio alle istituzioni, al loro funzionamento, al meccanismo della rappresentanza e della partecipazione democratica;
 - Organizzazione di incontri sul territorio per la diffusione del Consiglio Municipale Bambini e dei Ragazzi presso le Istituzioni Scolastiche;
 - Elaborazione di proposte ed interventi che valorizzino il punto di vista dei Bambini e dei Ragazzi per il miglioramento della qualità della vita e il bene comune;

ALLEGATO E)

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

PREMESSA

1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- a) dei Consigli Comunali, Municipali o sovracomunali dei Giovani;
- b) dei Consigli Comunali, Municipali o sovracomunali dei Bambini e dei Ragazzi.

ART. 1 – ISTITUZIONE

L’Assemblea Capitolina, Il Consiglio Municipale o sovracomunale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi è un organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi da 8 a 14 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal Comune, dal Municipio o dai Comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Il Consiglio delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta Municipale o richieste di informazione agli organi ed uffici su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa di Roma Capitale, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.

2. In particolare, il Consiglio delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei

Ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a :

- pubblica istruzione e servizi scolastici;
- tempo libero, sport e spettacolo
- sicurezza stradale e circolazione;
- politica ambientale e urbanistica;
- iniziative culturali e sociali;
- solidarietà ed assistenza;
- rapporti con l'associazionismo.

Il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco delle Bambine e dei Bambini, dalle Ragazze e dai Ragazzi, sentita la rispettiva Giunta.
3. Cinque Consiglieri dei bambini e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 4 - DECISIONI

1. Le decisioni prese dal Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un dipendente dell'amministrazione municipale, individuato dal Direttore del Municipio, che assiste alla seduta, e sottopone al Presidente del Municipio che entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

1. Il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi potrà richiedere al Presidente del Municipio di porre all'ordine del giorno del Consiglio Municipale un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Il Presidente provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio Municipale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

ART. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Ai lavori del Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sul sito del Municipio e sulla stampa locale.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala Consiliare del Municipio . Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Presidente

individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.

3. Il Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.

4. I Consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Elementare e della Scuola Media, fermo restando il vincolo dell'età di cui all'articolo 1.

ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi è composto da 12 membri così suddivisi : un maschio e una femmina provenienti da ciascun istituto comprensivo presente nel Municipio ed aderente. Esso dura in carica tre anni.

2. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

a) entro il 15 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza della Scuola che ospiterà il consiglio;

le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di due candidature; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;

b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;

c) il numero dei candidati non può essere inferiore a due e superiore a ventuno; ogni ordine di classe deve avere almeno 1 candidato;

d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantaggi, dibattiti in classe, ecc...);

e) le elezioni si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 16:00 in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;

f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a una preferenza, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di due preferenze, la scheda sarà annullata.

g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto

h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti consiglieri i primi 12 classificati, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;

i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono

consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Presidente del Municipio

j) il Presidente del Municipio proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei ragazzi; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Municipio e inviato alle scuole elementari e medie, per l'opportuna pubblicizzazione;

k) entro 30 giorni, su convocazione del Presidente del Municipio, si svolgerà la prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi.

ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella prima riunione del Consiglio Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi convocata a cura del Presidente del Municipio, si procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra i primi 21 classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.

2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.

3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2.

Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta Municipale delle Bambine dei Bambini e delle Ragazze e Ragazzi

ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei 4 rappresentanti della Giunta così suddivisi due di scuola elementare e due di scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al consiglio di cui due maschi e due femmine.

2. Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

ART.12 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il Consiglio e la Giunta dei Bambini e dei Ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.

2. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo Consiglio Municipale dei Bambini e dei Ragazzi.

ART. 13 - LA GIUNTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei Bambini e dei Ragazzi si riunisce presso una sala del Municipio, o presso l'istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi. Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei Bambini e dei Ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE

1. Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti e elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA

1. E' istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.

2. Tale commissione è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.

3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

ART. 16 – RAPPORTI CON IL MUNICIPIO

L'Amministrazione del Municipio :

a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio Municipale con il consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;

b) richiede al Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;

c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi.

ART. 17 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n.

20 e in qualità di organo terzo rispetto al Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi e all'Amministrazione Comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture

"Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":

a) coordina e sovrintende alle attività inerenti l'eventuale svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;

b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme

erogate;

c) d'intesa con 'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei Consigli dei Bambini e dei Ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;

d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni Comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;

e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune.

Preventivo Spese per la Gestione del Consiglio Municipale dei Bambini e dei Ragazzi	
Voci di costo	Importi in Euro
a.1) spese inerenti le procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale, sito etc.)	
a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell'istituzione del consiglio;	500 €
a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile	
a.4) spese inerenti la costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali	
a.5) spese inerenti l'acquisto di beni	
a.6) Attuazione del programma annuale - Laboratori di Pratiche di Democrazia Partecipativa - Laboratorio di arte e riciclo dei Materiali	1.500 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	
	2.000 €

(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti alla votazione della suesposta proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Presenti 20 – Votanti 18 – Maggioranza 11

Voti favorevoli 14

Voti Contrari 4

Astenuti 2 (Guadagno e Boccuzzi).

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Callocchia, Carella, De Angelis, Di Cosmo, Fabbroni, Ferretti, Liotti, Lostia, Piccardi, Pietrosanti, Procacci, Saliola, Salmeri, Santilli.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Rinaldi, Politi, Arioli e Ciccocelli.

Approvata a maggioranza

La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 19 dell'anno 2015.

Infine il Consiglio in considerazione dell'urgenza di provvedere dichiara a maggioranza con 14 voti favorevoli e 6 contrari immediatamente eseguibile la presente Deliberazione a norma di Regolamento.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO

(Fabio Di Ricco)

La Deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio dal al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 16 Aprile 2015.

Roma, Municipio V.....

IL SEGRETARIO